

**Al Presidente del Consiglio regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea**

Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”

 I Consiglieri


Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 dispone la modifica della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, al fine di fornire chiarezza normativa in materia di risarcimento danni da fauna selvatica, non più limitato ai fondi ed alle produzioni agricole, ma esteso ad altre fattispecie di danno, quale quella relativa alla circolazione stradale, demandando ad un regolamento la definizione delle procedure.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30.

L'articolo 3 prevede l'inserimento del comma 2 bis nell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, quale norma organizzativa finalizzata a consentire l'attribuzione di specifica responsabilità dei procedimenti ai dipendenti delle Aziende Sanitarie utilizzati presso gli uffici della Giunta regionale, competenti in materia di tutela della salute, in considerazione dell'atavica carenza di personale e per garantire la celere effettuazione delle attività procedurali, nell'ottica di garantire i principi costituzionali del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 4 dispone le seguenti modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:

- La previsione, nell'articolo 7, per cui il Vice Capo di Gabinetto possa essere scelto – al pari del Capo di Gabinetto – anche tra esterni alla Pubblica Amministrazione, con conseguente disciplina delle differenti fattispecie di individuazione del medesimo;
- Una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 10 per cui il riferimento al Capo di Gabinetto, per esigenze di interpretazione sistematica deve intendersi alla struttura speciale del Capo di Gabinetto;
- La specificazione dell'Avvocatura regionale, quale struttura di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, l'adeguamento dei requisiti degli avvocati del libero foro rispetto a quelli previsti per gli avvocati interni all'ente e l'introduzione di una ulteriore competenza consulenziale al Presidente della Giunta regionale, in materia di sanità nell'attuale fase di commissariamento.

Con l'articolo 5 si intende proporre un'opera di chiarezza normativa, disponendo l'adeguamento anche dal punto di vista formale, della legislazione regionale alla normativa statale sopravvenuta.

Nella legislazione regionale sono attualmente formalmente in vigore tre leggi regionali che individuano – per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche di livello generale – requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli fissati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e precisamente:

- La legge 7 dicembre 2007, n. 26, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante;
- La legge 13 maggio 1996, n. 7, sulla dirigenza regionale;
- La legge 7 agosto 2002, n. 31, in merito ai requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Segretariato Generale.

Le discipline dettate dalle predette leggi regionali sono, in realtà, di competenza esclusiva statale, per come chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 324/2010 e 3100/2011, vertendosi in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lettera I della Costituzione Italiana).

Segnatamente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 324/2010 ha chiarito che “l’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ... ha modificato l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), aggiungendo il comma 6-ter, il quale dispone che i commi 6 e 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto. Quest’ultima norma, a sua volta, stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato e, per quanto qui interessa, le Regioni.”

Per effetto dell’introduzione del comma 6 ter all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, la previgente disciplina regionale in contrasto, contenuta nelle predette leggi regionali, è stata tacitamente abrogata.

Riguardo alla legge regionale istitutiva della SUA, si ritiene di abrogare le disposizioni che disciplinano il procedimento di nomina del Direttore Generale, in virtù della sua complessità e degli aggravamenti procedurali ivi previsti, ritenendosi opportuno, invece, estendere al Direttore Generale della SUA l’applicazione del regolamento regionale n. 11/2021, afferente al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.

L’articolo 6 specifica, anche sulla scorta delle previsioni contenute nella legge regionale 21 giugno 2019, n. 21, le finalità di promozione della Calabria connesse alla Fondazione Calabria Film Commission.

L’articolo 7 dispone l’istituzione in Regione Calabria della commissione tecnica VIA regionale per i progetti PNRR, sulla scorta delle previsioni dell’articolo 8, comma 7, Decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 ed a seguito dell’istituzione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, ad opera dell’articolo 17 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L’articolo 8 apporta modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32, prevedendo la competenza dell’Azienda Zero nelle attività di coordinamento funzionali al corretto, tempestivo e puntuale funzionamento del servizio di emergenza 118 (NUE 112).

L’articolo 9 prevede modifiche all’articolo 1, della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 per l’effetto disponendo la proroga del termine di conclusione delle procedure di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall’articolo 10.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alle leggi interessate dall'intervento di manutenzione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche alla l.r. n. 9/1996	//	//	0,00 €
2	Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 30/2015	//	//	0,00 €
3	Modifiche alla l.r. n. 8/2003	//	//	0,00 €
4	Modifiche alla l.r. n. 7/1996	//	//	0,00 €
5	Adeguamento normativo alla disciplina statale	//	//	0,00 €
6	Modifiche alla l.r.1/2006	//	//	0,00 €
7	Modifiche alla l.r. 39/2019	//	//	0,00 €
8	Modifiche alla l. r. 32/2021	//	//	0,00 €
9	Modifiche alla l. r. 6/2021	//	//	0,00 €
10	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
11	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 9/1996, 30/2015, 8/2003, 7/1996, 1/2006, 32/2021 e 6/2021”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. n. 9/1996)

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 sono eliminate le parole: “in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici” e le parole “alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c)”;
 - b) il comma 7 - bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“7 - bis. La Giunta regionale provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, anche nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992”;
 - c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 sono eliminate le parole seguenti: “alle produzioni agricole”.

Art. 2

(Abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 30/2015)

1. L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 8/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003) è inserito il seguente:
“2-bis. Al personale di cui al comma 2 può essere affidata la gestione di procedimenti amministrativi, con conseguente assunzione della relativa responsabilità.”

Art. 4

(Modifiche alla l.r. n. 7/1996)

1. L'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così modificato:
 - a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 - bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore”;

- b) nel comma 7, dopo le parole “Vice Capo di Gabinetto” sono inserite le seguenti: “se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,”.
2. All'articolo 8, comma 10, della l.r. n. 7/1996, le parole “all'Ufficio di Gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto”.
 3. L'articolo 10 della l.r. n. 7/1996 è così modificato:
 - a) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Il coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciariamente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli Avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni”.
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo”.

Art. 5

(Adeguamento normativo alla disciplina statale)

1. L'incarico di Direttore Generale della S.U.A., di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), gli incarichi dirigenziali e gli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali, di cui alle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 7 agosto 2002, n. 31 sono conferiti a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ogni disposizione di legge regionale in contrasto con il comma 1 deve intendersi abrogata per effetto del comma 6 ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La l.r. 26/2007 è così modificata:
 - a) nell'articolo 1, il terzo periodo del comma 4 è soppresso;
 - b) nell'articolo 3:
 - 1) al comma 1, le parole “, ai sensi del successivo comma 3” sono soppresse;
 - 2) i commi 2, 3, 6, 9 e 10 sono abrogati;

- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Il Comitato di Sorveglianza è preposto alla verifica sull’andamento generale della SUA ed effettua relazioni periodiche sull’attività della medesima”;
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa e dura in carica tre anni. Lo stesso è composto da cinque membri scelti tra soggetti appartenenti ai ruoli della magistratura e tra soggetti di comprovata esperienza ed alta professionalità”.
- 5) al comma 8 le parole da “significando” a “super” sono soppresse.

Art. 6

(Modifiche alla l.r.1/2006)

1. L’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “sviluppo del sistema” sono inserite le seguenti: “turistico regionale e del settore”;

b) il comma 2 dell’articolo 3 è così modificato:

- 1) dopo le parole “continuità di azione” sono inserite le seguenti: “, la promozione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo e”;
- 2) le parole “della cultura e” sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 39/2019)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Sostituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI) è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Istituzione della commissione tecnica VIA regionale per i progetti PNRR)

1. In ragione della straordinaria esigenza di procedere alla tempestiva definizione dei progetti PNRR e di emettere i relativi pareri, è istituita la commissione tecnica speciale in materia di VIA regionale per i progetti PNRR, posta alle dipendenze funzionali del Dipartimento competente in materia di ambiente.

2. La Commissione tecnica speciale è composta, da tredici componenti, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti.

3. I componenti della commissione tecnica speciale sono individuati tra il personale di ruolo della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni.

4. Alla costituzione della Commissione tecnica speciale si provvede con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di ambiente, previa apposita manifestazione di interesse, finalizzata alla selezione dei componenti in relazione alle specifiche esigenze connesse ai progetti presentati.”.

Art. 8

(Modifiche alla l. r. 32/2021)

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero"), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Azienda Zero, inoltre, dirige, coordina e monitora il Sistema Regionale della Emergenza Urgenza 118 ed elisoccorso con i seguenti compiti:

- a) dirige l'attività di emergenza urgenza preospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema socio - sanitario, sulla base di rapporti convenzionali, esercitando inoltre una funzione di indirizzo, monitoraggio e coordinamento della emergenza urgenza intraospedaliera;
- b) attua la programmazione, il controllo e il monitoraggio dei Lea in materia di emergenza urgenza e pre- e intra ospedaliera in linea con gli indirizzi regionali e nazionali;
- c) definisce percorsi condivisi di attuazione a livello regionale delle Linee di Indirizzo in materia di pronto soccorso ed emergenza-urgenza pre- e intra-ospedaliera in linea con gli indirizzi di programmazione regionale;
- d) collabora alla definizione delle modalità operative di raccordo tra l'area ospedaliera, l'area delle cure primarie e l'area della prevenzione per la gestione dell'emergenza-urgenza;
- e) gestisce il convenzionamento per l'attività di soccorso sanitario preospedaliero anche con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
- f) coordina le attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue emocomponenti ed emoderivati e il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianti degli organi e tessuti;
- g) dirige il numero unico di emergenza (NUE) 112 assicurando la transizione delle attuali competenze;
- h) garantisce, altresì, l'operatività del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti NEA (116117) e garantisce, attraverso una apposita centrale operativa regionale, anche le attività di trasporto sanitario intra e interregionale;

- i) opera, inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze;
- j) esercita ogni ulteriore funzione afferente alla gestione del sistema di emergenza-urgenza, assegnata dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Modifiche alla l. r. 6/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 6 (Norme in materia di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici e fondazioni e di rilancio della forestazione.), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.